

**Ordinanza concernente il sistema di calcolo degli oneri finanziari
alla base delle chiavi di riparto
(del 27 maggio 2015)**

La Delegazione consortile
del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED)

richiamati gli art. 192 LOC e 22 dello statuto del CDALED;

o r d i n a:

Art. 1

La partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti del CDALED è calcolata tramite le chiavi di riparto A e B definite dall'art. 22 dello statuto consortile.

Art. 2

Sono soggetti alla partecipazione i Comuni definiti nell'art. 1 dello statuto consortile.

Art. 3

Le chiavi di riparto sono stabilite in base alla percentuale di Abitanti Equivalenti (AE) attribuiti ad ogni comune, tenendo conto delle relative interessenze, per rapporto al numero totale di AE gravanti sul Consorzio.

Art. 4¹

Base di calcolo degli AE ad eccezione delle industrie

1. Per tutti gli utenti, ad eccezione delle industrie, è determinante la quantità di acqua erogata dal Comune e misurata in mc/a, all'entrata di ogni utente. Nei comuni sprovvisti di contatore, si applica la media dei consumi pro capite dei tre Comuni con più forte consumo.

2. Dal quantitativo totale erogato e misurato, espresso in mc/a, sono deducibili i quantitativi di acque che in maniera comprovata non vengono scaricati nella canalizzazione acque luride, e segnatamente quelle:

- delle fontane
- dei fondi non allacciati
- per le irrigazioni comunali
- per gli impianti di raffreddamento a circuito aperto
- per i cantieri di un valore superiore ai 100 milioni
- per l'uso straordinario del comune come lavaggi strade, pompieri, ecc.

3. I quantitativi totali di acqua erogata meno le deduzioni sopra elencate, ed espressi in mc/a, sono trasformati in AE tramite il seguente fattore di conversione :

¹ Art. modificato con pubbl. FU del 21.02.2017; in vigore dal 21.08.2018 (ratifica SEL della modifica dell'art. 22 dello Statuto consortile)

62 mc/a = 1 AE

4. I Comuni sono tenuti a comunicare i dati relativi ai quantitativi di acqua potabile erogata e alle deduzioni per i casi elencati al capoverso 3, entro il 31 marzo dell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura.

Art. 5²

Base di calcolo degli AE delle industrie

1. Per le industrie che scaricano nella canalizzazione acque luride acque di tipo industriale, il numero di AE industriale viene determinato in base all'allegato B della direttiva VSA-FES "Finanzierung der Abwasserentsorgung, Berechnung der Zuschlagfaktoren für Industrie und Gewerbe", edizione tedesca, 2006.

2. Sono considerati forti inquinatori le industrie con un carico annuale superiore ai 300 AE. Gli AE industriali dei forti inquinatori vengono aggiunti agli AE del rispettivo comune.

Le industrie con un carico minore di 300 AE vengono considerate solo sulla base dei quantitativi di acque utilizzate e quindi equiparate a qualsiasi altro utente.

3. Gli AE industriali vengono determinati in base al bilancio delle acque delle singole industrie e si riferiscono unicamente ai quantitativi di acque usate per i processi industriali (trattamenti, lavaggi, ecc).

Tutti gli altri tipi di acque usate dalla stessa industria, sono trasformate in AE con lo stesso fattore di conversione usato per gli utenti (62 mc/a = 1 AE).

Anche per le industrie possono essere dedotti i quantitativi che, in maniera comprovata, non vengono scaricati nella canalizzazione acque luride e segnatamente quelle usate per:

- la produzione di vapore
- il raffreddamento a circuito aperto
- la climatizzazione
- la produzione di acqua demineralizzata o distillata tramite impianti di osmosi inversa, di distillazione o simili.

4. Le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati vengono stabiliti di comune accordo fra il Consorzio, l'industria, il comune dove ha sede e sotto la supervisione della Sezione Protezione Aria, Acque e Suolo (SPAAS).

Ritenuta la facoltà della Delegazione di aggiornare in ogni tempo le Chiavi di riparto in casi eccezionali, la SPAAS fornisce al Consorzio entro il 31.3 di ogni anno l'elenco delle industrie con carico superiore a 300 AE e i dati relativi al consumo di acque industriali di queste industrie per l'anno precedente.

La SPAAS è l'organo di riferimento del Consorzio per quanto riguarda il bilancio delle acque delle singole industrie e le concessioni di captazioni proprie delle stesse.

5. Sulla base dei dati disponibili, la Delegazione consortile può:

- adottare un metodo di calcolo semplificato o alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui

² Art. modificato con pubbl. FU del 21.02.2017; in vigore dal 21.08.2018 (ratifica SEL della modifica dell'art. 22 dello Statuto consortile)

estrapolare il dato annuale, i dati misurati dalle industrie stesse, quelli determinati dalla SPAAS);

- escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.
- stipulare una convenzione con l'industria sottoscritta dal Comune e sotto la supervisione della SPAAS per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati.

6. I dati relativi alle singole industrie verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni.

Art 6³

Partecipazione ai costi in base alle chiavi di riparto A e B

1. La chiave di riparto A serve per determinare la partecipazione dei Comuni e delle industrie ai costi di gestione ordinaria e d'investimento, esclusi i costi per la costruzione, l'ammodernamento e il risanamento della rete di adduzione. Essa esprime la percentuale di AE di ogni Comune, calcolati con i metodi indicati agli art. 4 e 5, rispetto al totale degli AE che gravitano sul CDALED.

2. I forti inquinatori sono esonerati dalla partecipazione ai costi per la costruzione, l'ammodernamento e il risanamento della rete di adduzione. La partecipazione dei Comuni a questi costi è stabilita secondo la chiave di riparto B, in base alla percentuale di AE calcolata secondo gli art. 4 e 5 che esclude il no. di AE per i forti inquinatori.

Art. 7

Il pagamento avviene dietro fatturazione da parte del CDALED ai Comuni.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Art. 9

1. La presente ordinanza è pubblicata agli albi dei Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC, con avviso di pubblicazione sul Foglio Ufficiale⁴.

2. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione. Per i termini fa stato la data di pubblicazione dell'avviso sul Foglio Ufficiale.

La Delegazione consortile del CDALED

³ Art. modificato con pubbl. FU del 21.02.2017; in vigore dal 21.08.2018 (ratifica SEL della modifica dell'art. 22 dello Statuto consortile)

⁴ Pubblicata sul FU ed agli albi dei Comuni consorziati dal 05.06.2015 per un periodo di 30 giorni